



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 228 Del 02/05/2019

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA – PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2019.

CIG: //

CUP: //

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 11, commi 5, 6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. definisce la procedura di approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale quale strumento urbanistico attuativo, nonché gli elementi necessari alla presentazione dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 47/78 e dalla L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 34 del 16/11/2000 e dalla più recente L.R. 24 del 21/12/2017 che ha confermato la vigenza, ai fini urbanistici, dello strumento dei piani aziendali in zona agricola;
- in particolare l'art. 36 della suddetta L.R. 24/2017 definisce che la pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole;
- il medesimo art. 36 al comma 2) prevede per la presentazione del Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (P.R.A.) l'asseveramento di un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore;

Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni in materia di agricoltura sono state riaccentrate in Regione a seguito della L.R. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";

Tenuto conto che:

1. il Comune di Vignola, il cui territorio rurale ha diverse vocazionalità tipiche, risulta a tutt'oggi privo della figura professionale dalle competenze tecnico-agronomiche necessarie all'istruttoria di tali Piani ai fini della loro approvazione;
2. il rapporto di collaborazione e supporto instaurato con la Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca – Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, che si era reso disponibile, in via transitoria, ad offrire un supporto tecnico temporaneo alla struttura comunale, per le istruttorie di cui sopra, in mancanza

di convenzione specifica precedentemente operante con la Provincia, ha comunicato l'impossibilità da parte della struttura regionale della continuazione della collaborazione in corso in considerazione dei carichi di lavoro che gravano sulla struttura e che assumono priorità su ogni altra forma di supporto e del fatto che la Legge Regionale 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in riferimento all'art. 36 comma 2 prevede l'asseveramento di un tecnico abilitato in materia di P.S.A.;

Dato atto che:

- le attività istruttorie agronomiche ai fini della valutazione dei P.S.A. richiedono specifiche e comprovate competenze in tema di valutazioni economiche ed agronomiche delle aziende agricole;
- non sono presenti all'interno dell'Ente né presso altri enti aderenti all'Unione Terre di Castelli, profili professionali idonei o disponibili all'espletamento di tali attività;
- si rende pertanto necessario ricorrere a collaborazioni esterne (prestazione di lavoro occasionale), a supporto ed integrazione dell'attività istruttoria da espletare per i Piani di sviluppo aziendale;
- il personale dipendente della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca – Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, già dedicato in modo specifico alle attività e servizi in parola risulta evidentemente in possesso di adeguata competenza e professionalità specialistica e che si è, quindi, richiesta, in via del tutto preliminare, l'eventuale disponibilità ad assumere incarico occasionale in materia presso il Comune di Vignola;
- tra i suddetti dipendenti si è reso disponibile il dott. Gionata Seligardi;

Vista l'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Regione E.R., quale ente di appartenenza del dott. Seligardi, rilasciata con nota prot. n. 18999 del 18/04/2019;

Ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione del dott. Gionata Seligardi, che si è reso disponibile, C.F. SLG GNT 78M01 D037U, nato a Correggio (RE) il 01/08/1978 e residente a Vignola in Via Don Elio Monari n. 74, dipendente in servizio presso la Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, a ciò autorizzato e in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza specialistica richiesta per l'espletamento del servizio, per la redazione dell'istruttoria agronomica di n. 6 P.S.A., prevedendo un compenso pari a € 2.250,00 soggetto a ritenuta d'acconto;

Preso atto che, con comunicazione inoltrata via mail e registrata con prot. n. 19991 del 30/04/2019, il dott. Gionata Seligardi dichiarava, in riferimento all'incarico, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, né di potenziale conflitto di interessi e di altre cause ostative all'incarico in analogia con le previsioni di cui al D.lgs. 39/2013;

Atteso che l'incarico in oggetto non rientra tra gli incarichi di ricerca e consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive circolari, in quanto si tratta di prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;

Richiamato il disciplinare d'incarico di prestazione occasionale per collaborazione tecnica in materia agronomica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità, i tempi e la corresponsione del compenso;

Tenuto conto che per l'affidamento dell'incarico di prestazione la spesa trova copertura ai seguenti capitoli di Bilancio 2019;

- quanto a € 2.250,00 al cap. 430/65 Ambiente – prestazioni
- quanto a € 191,25 al cap. 126/134 Irap

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 531 del 29/12/2017, di attribuzione di Posizione

Organizzativa nell'ambito del Servizio "URBANISTICA E AMBIENTE" e successiva Determinazione n. 819 del 28/12/2018 di proroga di tale incarico;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- il D. Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ed ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di conferire pertanto l'incarico di prestazione occasionale di cui in premessa al dott. Gionata Seligardi, C.F. SLG GNT 78M01 D037U, dipendente della Regione E.R. e da questa preventivamente autorizzato e quindi di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.441,25 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2019	126	134	2019	IRAP ASSIMILIATI E OCCASIONALI A CARICO DEL COMUNE	01.11	1.02.01.01.001	S	191,25	4560 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - VIALE A. MORO 52 , BOLOGNA (BO), cod.fisc. 80062590379/p.i. IT 02086690373	null
2019	430	65	2019	AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09.02	1.03.02.99.999	S	2.250,00	26674 - SELIGARDI GIONATA - Via Don Elio Monari 74 , VIGNOLA (MO), cod.fisc. SLGGNT78M01D037U/p.i.	null

3. Di dare atto che:

- la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è al 31/12/2019;
- il rapporto tra le parti verrà formalizzato mediante sottoscrizione del disciplinare allegato al presente atto;
- il compenso dovuto verrà corrisposto dietro presentazione di apposita nota di prestazione occasionale;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai fini della efficacia dell'atto e che si procederà pertanto alle dovute pubblicazioni nell'apposita sezione del sito internet comunale;

5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Segreteria e Affari Generali del Comune di Vignola e al Servizio Affari generali della Regione Emilia Romagna per gli adempimenti ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D. Lgs.;

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.

10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
228	02/05/2019	SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE	07/05/2019

**OGGETTO: INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE
TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE DEL
TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2019.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/727

IMPEGNO/I N° 620/2019

621/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA IN MATERIA AGRONOMICA

Premesse

TRA

- il Comune di Vignola , con sede in Vignola, Via G. Bellucci n. 1 – C.F./P. IVA 00179790365, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente, arch. Serena Bergamini, domiciliato per la carica in Vignola - Via Bellucci n. 1, da una parte,

E

- Il Sig. Gionata Seligardi nato/a Correggio (RE) il 01/08/1978, residente in Vignola, Via Don Elio Monari 74, C.F. SLGGNT78M01D037U , prestatore d'opera, dall'altra;

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COSI' DISCIPLINATO

Art. 1

Il Comune di Vignola, in qualità di committente, conferisce incarico al Sig. Gionata Seligardi, in qualità di collaboratore, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto **istruttoria tecnica in materia agronomica in relazione ai Piani di Sviluppo Aziendale, costituita specificamente da verbale istruttorio e relativo parere di congruità.**

Art. 2

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di collaborazione occasionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le elaborazioni previste entro la data del 31 dicembre 2019.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di collaborazione occasionale e pertanto il Sig. Gionata Seligardi dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il Sig. Gionata Seligardi garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e documenti già prodotti nell'ambito del procedimento di che trattasi o comunque disponibili presso gli uffici comunali.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente al Comune evenienze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dal Comune di Vignola.

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede del Servizio Urbanistica ed Ambiente e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente, previo accordo con la Responsabile del Servizio in relazione agli orari e ai mezzi da utilizzare, secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

Art. 3

Gli elaborati prodotti dal collaboratore in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva del Comune di Vignola e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Tutti i documenti prodotti dal collaboratore nel corso dell'espletamento della collaborazione dovranno essere consegnati in formato elettronico.

Art. 4

Il collaboratore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso

svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune di Vignola.

Art. 5

La collaborazione ha decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico di collaborazione e si concluderà inderogabilmente il 31 dicembre 2019 con la consegna degli elaborati prodotti. La prestazione avrà una durata effettiva di circa 90 ore. Le parti prendono atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 (trenta) giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a € 5.000,00.

Art. 6

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un massimo di € 2.250,00 (euro milleottocento/00) comprensivo della ritenuta d'acconto e al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione.

Tale somma verrà corrisposta in n. 3 soluzioni ovvero, la prima a seguito di conclusione dell'istruttoria dei primi due Psa, la seconda a conclusione dell'istruttoria del 3 e 4 PSA e la terza a conclusione dell'istruttoria del 5 e 6 PSA e comunque entro il termine della collaborazione del 31.12.2019, i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte del Sig. Gionata Seligardi di apposite notule, che saranno onorate a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza maggiore.

Eventuali spese per l'acquisto di materiali necessari per la realizzazione delle prestazioni sono a carico del collaboratore.

Art. 7

Il Comune di Vignola, qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il Sig. Gionata Seligardi potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui il Comune di Vignola si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al Sig. Gionata Seligardi un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Art. 8

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà la facoltà al Comune di Vignola di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

Art. 9

Ai sensi Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti al Sig. Gionata Seligardi in relazione al rapporto di collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività del Comune di Vignola

Art. 10

Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice di

Comportamento del Comune di Vignola (che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare), pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Disciplinare è competente il Foro di Modena

Art. 12

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico del soggetto contraente.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Vignola, li _____

PER IL COMUNE DI VIGNOLA arch. Serena Bergamini

IL COLLABORATORE Gionata Seligardi